

CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 15 DEL 19 APRILE 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILIZIA 2024**

INPS ha emanato con la circolare n. 13/2024 le istruzioni alle imprese del settore edile destinatarie dello specifico sgravio contributivo per i propri dipendenti. La scadenza delle domande è fissata al 15 maggio 2024. Nella scheda le principali indicazioni per la domanda e la fruizione dell'agevolazione.

Pagina 6

- **BONUS ASILO NIDO E FORME DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2024**

Al via le domande per il Bonus asilo nido e forme di assistenza domiciliare relative al 2024. Tale contributo economico è erogato sotto forma di rimborso alle famiglie che hanno figli fino ai 3 anni per il pagamento delle rette dell'asilo nido, pubblico o privato o che hanno bisogno dell'assistenza domiciliare perché affetti da gravi patologie croniche.

Pagina 9

- **AGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36 CON PRELIMINARI STIPULATI NEL 2023**

Per dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione è stato previsto che le agevolazioni prima casa per under 36 si applichino anche nei casi in cui, entro il termine del 31.12.2023, sia stato sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che la stipula dell'atto di trasferimento definitivo venga formalizzata entro il 31.12.2024.

Pagina 14

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **FATTURAZIONE ELETTRONICA: TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE**

La fatturazione elettronica riguarda, dal 2024, anche i soggetti rientranti nel regime forfettario e si intreccia con gli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere sia attive che passive. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si presenta una panoramica degli adempimenti collegati alle operazioni effettuate, con riferimento alle tempistiche di emissione e registrazione dei documenti.

Pagina 18

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 27


SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 19.04.2024 AL 03.05.2024**

Pagina 28



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).



Ben ritrovati!

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Cassa forense: al via le domande per il welfare

Nel 2024, Cassa Forense destinerà oltre 15 milioni di euro, ripartiti in 15 diversi bandi, per il **welfare e l'assistenza degli avvocati**. Sono già disponibili sul sito www.cassaforense.it i **modelli di domanda**.

Le **scadenze finali** vanno **dal 15 luglio** prossimo **fino a gennaio 2025**.

Da sottolineare il fatto che il nuovo regolamento di assistenza richiede ora agli avvocati di dimostrare la regolarità delle dichiarazioni e del versamento dei contributi al momento della presentazione della domanda, senza la possibilità di regolarizzare successivamente eventuali omissioni.

Il totale dei fondi disponibili per i bandi del 2024 ammonta a 15,5 milioni di euro, **con i maggiori importi** assegnati ai **prestiti agevolati** (3,5 milioni), al sostegno per le famiglie numerose (due milioni) e **all'acquisto di strumenti informatici per lo studio** (1,8 milioni).

Oltre ai consueti contributi per i nuovi nati e per i centri estivi dei minori, **tra le novità di quest'anno**, si segnalano i bandi per:

- ◆ **contributi ai professionisti con disabilità** (400mila euro a disposizione) con un contributo del 100% delle spese, al netto dell'IVA, fino a un massimo di 5mila euro per l'acquisto di tecnologie utili all'attività professionale,
- ◆ **contributi per allestire salgono per videoconferenze** (500mila euro, con contributi del 50% della spesa totale, sostenuta dal 9 aprile al 30 settembre 2024).

Agricoltura: aiuti 2024 giovani e donne

Pubblicato in GU n. 86 del 12 aprile il DM 23 febbraio con misure in favore **dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura**. Soggetto gestore della misura è **ISMEA** che gestirà l'istruttoria delle domande.

Il decreto specifica che per la realizzazione dei progetti:

- ◆ sono concessi **mutui agevolati**, a un tasso pari a zero, della **durata massima di dieci anni** comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile,
- ◆ nonché un **contributo a fondo perduto** fino al 35% della spesa ammissibile.

Per il settore della produzione agricola, il mutuo agevolato ha una durata fino a quindici anni.

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa.

Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria per la stipula dei contratti in cui sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto.

Attenzione al fatto che il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie pari all'intero importo concesso.



Rapporto pari opportunità: scadenza prorogata

La scadenza per la presentazione del rapporto biennale sulle pari opportunità nelle **aziende con oltre 50 dipendenti è stata prorogata**. Il termine inizialmente fissato per il 30 aprile riguardante i dati relativi al 2022 e 2023 è stato modificato per l'aggiornamento dell'applicativo. Il nuovo modello potrà essere compilato **dal 3 giugno al 15 luglio 2024**.

Il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 aveva definito le modalità operative per la compilazione del rapporto.

Omaggi ai dipendenti: tassabili anche se promuovono l'azienda

Con la Risposta n 89 dell'11 aprile le Entrate trattano del regime fiscale applicabile ai fini Irpef (Articoli 9 e 51, commi 1 e 3, del Tuir) per i **beni in omaggio ai dipendenti**.

Il caso era posto da una società nel campo della produzione e commercializzazione di caffè, the, e prodotti derivati che forniva in omaggio ai propri dipendenti:

- ◆ i caffè preparati nella caffetteria dell'azienda durante il turno di lavoro,
- ◆ un "Partner Markout" mensile (un sacchetto di caffè selezionato) destinato a promuovere la conoscenza dei prodotti tra i dipendenti,
- ◆ prodotti di merchandising offerti in occasioni speciali.

La società chiedeva se questi beni erogati possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, sostenendo che tali benefit hanno uno scopo prevalentemente aziendale, volto a rafforzare la conoscenza dei prodotti da parte dei dipendenti e a promuovere l'immagine aziendale.

Per **l'Agenzia** invece gli omaggi in questione, per quanto "utili" alla strategia aziendale, in concreto, **soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore** e rappresentano un arricchimento del lavoratore **e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro**. Quindi, qualora il valore dei beni assegnati ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisce **reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione**.

Crediti d'imposta 4.0: chiarimenti per il codice sospeso 6936

Il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo **prevede** con l'art 6 **misure di monitoraggio per la transizione 4.0**.

Nel dettaglio, **ai fini della fruizione dei crediti d'imposta 4.0 si prevede una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy, MIMIT**.

In relazione a questo nuovo adempimento, con Risoluzione n. 19 dell'11.04 nelle more dell'adozione del decreto direttoriale le Entrate prevedevano che fosse sospeso l'utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

- ◆ per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2023 o 2024;
- ◆ per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2024.

In data 16 aprile viene specificato che **il codice tributo 6936, nonostante il blocco appena previsto, può essere utilizzato in compensazione tramite F24 per altri crediti ad esso collegati** per la



loro fruizione, **indicando l'anno in cui è iniziato l'investimento**, a prescindere da quando questo si sia concluso e vengono chiarite le modalità di utilizzo.

Direttiva case green: approvata il 12 aprile dall'Ecofin

Il Consiglio Ecofin (Consiglio Economia e Finanza dell'Unione europea) **ha approvato la Direttiva case green** in data 12 aprile 2024, attesa ora in Gazzetta UE. Entrerà in vigore decorsi venti giorni dalla sua pubblicazione e successivamente i paesi membri avranno 24 mesi per recepire la normativa nelle leggi nazionali. Da quanto rivela una interrogazione parlamentare del 20 marzo, il Governo italiano è già al lavoro per l'attuazione della direttiva.

I punti principali della nuova normativa sono:

- ◆ **raggiungimento nel 2050 di zero emissioni.** Ogni Stato membro dovrà adottare un piano nazionale che preveda la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici residenziali con un taglio del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035,
- ◆ **impatto sui bonus casa.** La direttiva avrà un forte impatto sui bonus casa in quanto gli sconti attualmente in vigore scadranno alla fine del 2024, già nel 2025 in vigore le prescrizioni europee con la previsione che gli apparecchi che funzionano solo a metano, infatti, non saranno più incentivabili dal 2025,
- ◆ **dal 2040 stop ai combustibili fossili.**

Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

La Legge di Bilancio 2024 in vigore dal 1° gennaio, tra le altre ha previsto **novità per le locazioni brevi**, in particolare, **l'aumento**:

- ◆ dal 21 al 26%,
- ◆ dell'aliquota di imposta in forma di cedolare secca,
- ◆ applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.

A tal proposito l'Agenzia delle entrate con una FAQ del 17 aprile ha chiarito che **chi affitta un solo immobile con più contratti di locazione breve nel corso dell'anno ha comunque diritto all'aliquota del 21%**,

*Concludiamo ricordando che, **il 22 aprile scadono i termini per richiedere il bonus per i contributi ASD/SSD con ricavi fino a 100mila euro, relativi agli oneri sostenuti per i nuovi co.co.co. sportivi.***

Un cordiale saluto dallo Studio



INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILIZIA 2024

INPS ha emanato con la circolare n. 13/2024 le istruzioni alle imprese del settore edile destinatarie dello specifico sgravio contributivo per i propri dipendenti¹. La scadenza delle domande è fissata al 15 maggio 2024. Vediamo nella scheda che segue **le principali indicazioni** per la **domanda e la fruizione dell'agevolazione**.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILIZIA 2024	
PREMESSA	<p>È stato pubblicato il 10 gennaio 2024 nel sito del ministero del Lavoro, il decreto direttoriale del 13.12.2023, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che conferma anche per l'anno 2023, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell'11,50%.</p> <p>Con la circolare 13/2024 l'INPS ha fornito istruzioni e il modello di autodichiarazione aggiornati.</p> <p>Si ricorda che il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per i propri dipendenti occupati a tempo pieno◆ per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. <p>Non spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per i lavoratori a tempo parziale,◆ per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo,◆ per i lavoratori intermittenti. <p>In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario.</p> <p>Non è applicabile ai premi assicurativi Inail né sul contributo², pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Riduzione contributiva imprese edili Periodo 2023 Pari al 11,5%</div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Domanda tramite cassetto previdenziale con modello Rid EDIL entro il 15.5.2024</div><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Fruizione Uniemens entro competenza aprile 2024 codice causale L207</div></div>
BENEFICIARI REQUISITI E CONDIZIONI	Hanno diritto all'agevolazione contributiva edilizia i datori di lavoro così

¹ L'agevolazione è stata istituita dall'articolo 29 del DL 244/1995.

² previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845



classificati:

DATORI DI LAVORO AMMESSI	CODICI
settore industria	codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e
settore artigianato	codici statistici contributivi da 41301 a 41305,
codici Ateco 2007	da 412000 a 439909

Non costituiscono attività edili in senso stretto, pertanto sono **escluse** dal beneficio **le imprese di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili** indicate in tabella:

DATORI DI LAVORO ESCLUSI	CODICI
Codici ATECO 007	da 432101 a 432909
codici statistici contributivi	11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308

Il beneficio, come **sempre** in materia di sgravi contributivi, è **applicabile solo in presenza di:**

- ◆ **regolarità contributiva attestata dal Durc,**
- ◆ **rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi**, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- ◆ **assenza di o condanne passate in giudizio per violazioni in materia di sicurezza e salute** nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.

Le domande di applicazione della riduzione contributiva dovranno essere **inviate** esclusivamente **in via telematica** avvalendosi del **modulo "Rid-Edil"** - disponibile all'interno del **Cassetto previdenziale**, sul sito www.inps.it, nella sezione **"Comunicazioni on-line"**, funzionalità **"Invio nuova Comunicazione"** **entro il 15 maggio 2024.**

**RIDUZIONE
CONTRIBUTIVA
EDILIZIA
2023 COME
FARE DOMANDA**

**DOMANDA DI RIDUZIONE
CONTRIBUTIVA**



entro il 15.05.2024

www.inps.it

In caso di esito positivo della domanda, visualizzabile sempre nel Cassetto previdenziale, **sarà attribuito il codice di autorizzazione "7N"**, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024.

Si sottolinea che in ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023.



Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro in merito, gli uffici procederanno all'attivazione nei riguardi dell'Autorità giudiziaria, e al recupero





	delle somme indebitamente fruita.
ESPOSIZIONE IN UNIEMENS E CASI PARTICOLARI	<p>Per il recupero degli arretrati relativi a tutto l'anno 2023 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell'elemento <code><AltrePartiteACredito></code> di <code><DenunciaAziendale></code>.</p> <p>Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti deve inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando la dichiarazione conforme <u>al fac-simile allegato alla Circolare Inps.</u></p> <p>Per la fruizione va utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).</p> <p>Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non sono valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Va invece, valorizzato l'elemento <code><TipoLavStat></code> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.</p> <p>Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce fino al mese di competenza aprile 2024.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti



INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: BONUS ASILO NIDO E FORME DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2024

Al via le domande per il **Bonus asilo nido e forme di assistenza domiciliare relative al 2024³**.

Tale contributo economico è **erogato sotto forma di rimborso** alle famiglie che hanno **figli fino ai 3 anni** per il **pagamento delle rette dell'asilo nido**, pubblico o privato o che hanno **bisogno dell'assistenza domiciliare** perché affetti da gravi patologie croniche.

Vediamo di seguito nel dettaglio come funziona il contributo in esame.

BONUS ASILO NIDO E FORME DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2024	
PREMESSA	<p>Entro il 31 dicembre 2024 sarà possibile presentare le domande di accesso al bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ asilo nido; ◆ forme di supporto presso la propria abitazione. <p>In particolare, si tratta di due contributi previsti per:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche</p> </div> <p>La domanda di contributo deve essere inviata dal genitore/affidatario che ne sostiene l'onere con l'indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo; mentre, nel caso di richiesta di contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, la domanda dovrà essere presentata dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione.</p> <p>La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e nell'ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i 3 anni d'età nel corso del 2024 è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.</p>
COME PRESENTARE LA DOMANDA	<p>Il richiedente, preliminarmente, al momento della presentazione della domanda deve indicare a quale dei due contributi intende accedere e, qualora si intenda fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno figlio.</p>

³ Previste dall'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.



La domanda deve essere presentata, esclusivamente in **via telematica** attraverso uno dei seguenti canali:

- ◆ **Istituti di Patronato**, utilizzando i servizi offerti dagli stessi;
- ◆ **portale web dell'INPS**, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili sul sito www.inps.it, autenticandosi tramite la propria identità digitale:
 - ✓ SPID di livello 2 o superiore,
 - ✓ Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0
 - ✓ Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

in tal caso, una volta effettuato l'accesso, sarà sufficiente, compilare i vari campi previsti nelle schermate del sito. A titolo esemplificativo si riporta la parte di schermata inerente la scelta tra i due bonus.

Tipo beneficio

Scegli un'opzione	^
Scegli un'opzione	✓
Contributo per il pagamento della retta dell'asilo (Art. 3).	
Contributo per il pagamento del supporto domiciliare (Art. 4).	



Si fa presente che per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano **già presentato domanda** per il "contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali" **nell'anno 2023 è già disponibile la domanda precompilata per l'anno 2024** sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente e, dunque, è possibile procedere alla compilazione della domanda stessa confermando o modificando i dati precaricati. Nel caso di istanza del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati, ai fini del rimborso deve essere **allegata la documentazione** come:

- ◆ Ricevuta;
- ◆ fattura quietanzata;
- ◆ bollettino bancario o postale;
- ◆ per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

I documenti appena elencati devono **contenere tutte le seguenti informazioni:**

- ◆ denominazione e Partita IVA dell'asilo nido;
- ◆ nome, cognome o codice fiscale del minore;
- ◆ mese di riferimento;



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ estremi del pagamento o quietanza di pagamento; ◆ nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l'onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il contributo). <p> Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse devono essere inviate con un unico file.</p> <p>Nel caso di domanda di contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione deve essere allegata un'attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiara per l'intero anno l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.</p> <p>La documentazione di spesa, che consente la liquidazione del contributo, deve essere allegata entro e non oltre il 31 luglio 2025 indipendentemente dalla tipologia di contributo a cui si intende accedere. Il rimborso non può comunque eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell'utente.</p> <p> Per accelerare le istruttorie e velocizzare i pagamenti, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per ogni mensilità prenotata, in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, l'utente può autocertificare in ciascuna mensilità l'importo richiesto negli appositi campi del citato servizio web messo a disposizione dall'INPS. In tal modo, l'accredito della rata spettante avverrà in maniera automatizzata, con notevole riduzione dei tempi di erogazione.</p>								
<p>VALORE DEL CONTRIBUTO</p>	<p>L'importo del contributo è commisurato in base all'Isee del richiedente. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa.</p> <table border="1" data-bbox="438 1355 1452 2016"> <thead> <tr> <th colspan="2">IMPORTO AGEVOLAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro)</td> <td>con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;</td> </tr> <tr> <td>un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro)</td> <td>con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;</td> </tr> <tr> <td>un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro)</td> <td>nelle seguenti ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ✓ assenza di ISEE minorenni, ✓ ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ✓ ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile. </td> </tr> </tbody> </table>	IMPORTO AGEVOLAZIONE		un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro)	con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro ;	un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro)	con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro ;	un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro)	nelle seguenti ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ✓ assenza di ISEE minorenni, ✓ ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ✓ ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile.
IMPORTO AGEVOLAZIONE									
un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro)	con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro ;								
un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro)	con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro ;								
un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro)	nelle seguenti ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ✓ assenza di ISEE minorenni, ✓ ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ✓ ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile. 								



NOVITÀ PER IL 2024	<p>La legge di bilancio 2024⁴ ha previsto, inoltre, che con riguardo esclusivamente i nuclei familiari per i quali risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Abbiano un figlio nato dal 1° gennaio 2024;◆ presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni e un ISEE minorenni regolare fino a 40.000 euro, <p>il contributo (per entrambe le ipotesi) può arrivare ad un importo massimo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;◆ 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro. <p>L'importo massimo di 1.500 euro spetta, altresì, nelle ipotesi di assenza di ISEE minorenni, ISEE recante omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali auto dichiarati, ISEE discordante.</p>
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	<p>L'INPS provvede alla corresponsione del contributo con le modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ bonifico domiciliato;◆ accredito su conto corrente bancario o postale;◆ libretto postale;◆ carta prepagata con IBAN;◆ conto corrente estero Area SEPA. <p>I pagamenti avranno luogo a partire dal 2 aprile 2024.</p> <p>Il contributo massimo erogabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido è determinato in base al valore dell'ISEE minorenni presente l'ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità. Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell'ISEE minorenni, se presente, del mese a cui si riferisce la mensilità.</p> <p>Il contributo riconosciuto per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all'importo massimo concedibile.</p> <p>In generale, dunque, è importante provvedere alla tempestiva presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata, in quanto il rimborso delle mensilità prenotate antecedenti alla data di presentazione della stessa viene erogato in misura minima, anche qualora si tratti del contributo per l'utilizzo di forme di supporto domiciliare.</p> <p>In assenza dell'ISEE in corso di validità o qualora il contributo in esame sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minorenne, il contributo stesso è erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili).</p> <p>In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso, verrà corrisposto l'importo maggiorato,</p>

⁴ Legge n.213 del 30 dicembre 2023.



sussistendone i requisiti, e **non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.**

Nel caso in cui l'ISEE presenti **omissioni e/o difformità**, l'importo è erogato nella misura minima.

Il richiedente la può, tuttavia, **regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della DSU.**

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti



INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36 CON PRELIMINARI STIPULATI NEL 2023**

Per dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione è stato previsto che le **agevolazioni prima casa per under 36** si applichino:

- ◆ anche nei casi in cui, **entro il termine del 31.12.2023**, sia stato sottoscritto il contratto **preliminare di acquisto** della casa di abitazione;
- ◆ a condizione che la **stipula dell'atto di trasferimento definitivo** venga formalizzata **entro il 31.12.2024**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36 CON PRELIMINARI STIPULATI NEL 2023	
PREMESSA	<p>Per l'applicazione delle imposte sui trasferimenti in misura agevolata (IVA al 4% o imposta di registro al 2%) è richiesto all'acquirente il possesso dei c.d. requisiti "prima casa".</p> <p>Con la finalità di favorire l'autonomia abitativa dei giovani, per i soggetti di età fino a 36 anni, in possesso di specifici requisiti reddituali/patrimoniali, è stabilito anche l'esonero dal pagamento delle imposte sui trasferimenti nonché dell'imposta sostitutiva dovuta per la stipula dei mutui per acquisto, costruzione o ristrutturazione.</p>
AGEVOLAZIONE E PERIODO DI VIGENZA	<p>Le agevolazioni spettano per gli atti stipulati dal 26.05.2021⁵ al 31.12.2023⁶.</p> <p>Per il 2024 non è stata prevista alcuna proroga, ma è sorta la questione sulla possibilità di applicare l'agevolazione per coloro che hanno firmato e registrato un preliminare entro il 31.12.2023. Questione risolta dalla legge di conversione⁷ del "Decreto Milleproroghe"⁸, che ha prolungato di fatto il beneficio a tutti i contratti per i quali sia già stato firmato e registrato il preliminare entro l'originario termine del 31.12.2023.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Esempio</p><p>Un contribuente presenta tutti i requisiti per accedere all'agevolazione prima casa per under 36. Il contribuente stipula il preliminare di compravendita d'immobile a novembre 2023 e l'atto di compravendita definitivo nel marzo 2024.</p><p>Il contribuente ha diritto all'agevolazione in questione sull'atto stipulato nel 2024.</p></div>
CREDITO D'IMPOSTA	<p>Dal momento che gli operatori non potevano sapere che sarebbe giunta la novella legislativa, dato che la modifica è entrata in vigore il 24.02.2024, si è</p>


⁵ data di entrata in vigore del D.L. 73/2021.

⁶ così come da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 74 della Legge 197/2022.

⁷ Legge 18/2024.

⁸ D.L. 215/2023 (in merito alle novità dell'agevolazione in esame, così come risultante dopo le ultime modifiche, si veda anche l'apposita [guida](#) reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate).



<p>COMPRAVENDITE ANTE "DECRETO MILLEPROROGHE"</p>	<p>posto il problema circa la relativa applicazione per tutti gli atti di compravendita stipulati tra l'inizio dell'anno e tale data, laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ venivano rispettati tutti i requisiti previsti per accedere all'agevolazione prima casa under 36, ◆ sono state corrisposte le imposte agevolate ordinarie (registro al 2% o IVA al 4%). <p>Per risolvere tale questione il Legislatore⁹ ha introdotto una disciplina transitoria secondo cui questi soggetti avranno diritto a un credito d'imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso – rispetto a quelle dovute applicando i benefici under 36 – da utilizzare nell'anno 2025.</p>
<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p>	<p>L'esonero in esame è riconosciuto ai soggetti che, oltre a rispettare i requisiti prima casa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno del rogito; ◆ hanno un ISEE non superiore a € 40.000 annui. <p>Con riguardo al requisito dell'età l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione è riservata agli acquirenti che nell'anno in cui viene stipulato l'atto traslativo, non abbiano ancora compiuto 36 anni.</p> <p>Per quanto riguarda il secondo requisito, l'Agenzia delle Entrate¹⁰ ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il requisito ISEE deve essere riscontrato alla data di stipula del rogito; ◆ il soggetto, al momento della stipula, deve dichiarare nell'atto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ di avere un ISEE non superiore a € 40.000; ✓ di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto. <p>A tal fine nell'atto va indicato il numero di protocollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ dell'ISEE in corso di validità; ✓ della DSU (qualora l'ISEE non sia stato ancora rilasciato); ◆ l'ISEE a cui far riferimento è quello ordinario¹¹. <p> Nel caso in cui i citati requisiti soggettivi non siano presenti per tutti gli acquirenti, l'agevolazione spetterà, per la propria quota, solo a coloro in possesso dei medesimi.</p>
<p>REQUISITI PRIMA CASA E TIPOLOGIA DI ATTO</p>	<p>Per poter fruire al beneficio in esame devono essere rispettati i requisiti previsti per l'acquisto della "prima casa"¹².</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REQUISITI PRIMA CASA</p> </div>

⁹ con l'art. 3 comma 12-quaterdecies della Legge 18/2024

¹⁰ nella circolare n. 12/E/2021, richiamando le disposizioni in materia di ISEE

¹¹ Tuttavia, l'Agenzia precisa che è possibile utilizzare l'ISEE "corrente" calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto a quello di presentazione della DSU qualora la situazione lavorativa, economica, patrimoniale dei componenti del nucleo familiare sia "significativamente" variata rispetto a quella rappresentata nella DSU ordinaria

¹² di cui alla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I del D.P.R. 131/1986.



	Categorie catastali	L'immobile deve essere "non di lusso" (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9).
	CONDIZIONI	
	a)	<p>l'immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ha o stabilisce entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza (tale dichiarazione deve essere resa dall'acquirente, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto) o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività; ◆ o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende; ◆ o, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
	b)	<p>nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;</p>
c)	<p>nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con il bonus "prima casa".</p>	
	<p>L'agevolazione è applicabile anche nel caso in cui l'acquirente, titolare di una "prima casa" decide di "sostituirla" con un'altra "prima casa" anche quando la "vecchia prima casa" non è ancora stata ceduta, a condizione che la stessa sia ceduta entro 1 anno dal nuovo acquisto.</p>	
IMPOSTE AGEVOLATE	<p>L'agevolazione in esame spetta nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ trasferimenti non soggetti ad Iva con riferimento all'imposta di registro, ipotecaria e catastale. Tali imposte sui trasferimenti, pertanto, non sono riscosse dal notaio; ◆ acquisti da imprese di costruzione soggette ad Iva con riferimento all'IVA dovuta e all'imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa. In tal caso, l'agevolazione si sostanzia in un credito d'imposta riconosciuto all'acquirente di ammontare pari all'IVA dovuta, in quanto l'imposta con l'aliquota del 4% viene comunque corrisposta all'impresa da parte dell'acquirente. 	





	IMPOSTE CON REQUISITI PRIMA CASA	ACQUISTO SENZA BONUS UNDER 36		ACQUISTO CON BONUS UNDER 36	
	IVA	4%	--	--	4% e credito imposta
Imposta di registro - proporzionale	--	2% min 1.000	--	--	0
Imposta di registro - fissa	200	--	0	0	0
Imposta ipotecaria	200	50	0	0	0
Imposta catastale	200	50	0	0	0
Imposta di bollo	230	0	230	0	0
Tasse ipotecarie + tributi catastali	90	0	90	0	0

AGEVOLAZIONE MUTUI PER ACQUISTO COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	<p>Al ricorrere delle situazioni soggettive sopra illustrate è altresì previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'esonero dall'imposta sostitutiva pari allo 0,25% ◆ delle somme oggetto di finanziamento, <p>per la stipula del mutuo per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti indicati nel paragrafo precedente, nonché l'esonero dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.</p> <p>È richiesto che nell'atto di mutuo siano dichiarati dalla parte mutuataria le condizioni e i requisiti sopra richiamati.</p>
---	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti



FATTURAZIONE ELETTRONICA TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE

INTRODUZIONE

La **fatturazione elettronica** riguarda, **dal 2024**, anche i soggetti rientranti nel **regime forfettario** e si intreccia con gli **obblighi di comunicazione** delle **operazioni transfrontaliere** sia **attive** che **passive**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si presenta una **panoramica** degli **adempimenti** collegati alle operazioni effettuate, con riferimento alle **tempistiche** di **emissione** e **registrazione** dei **documenti**.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti** obbligati ad emettere la **fattura elettronica**?
2. **Chi sono i soggetti** obbligati ad inviare la **comunicazione operazioni transfrontaliere** e quali i **termini di invio**?
3. **Quando** le **operazioni** di considerano **effettuate** ai fini IVA?
4. **Quali** sono le **regole di emissione** e **registrazione** delle **fatture attive**?
5. **Quali** sono le **regole di registrazione** delle **fatture passive** ricevute?
6. **Come fare** in caso di emissione di **fattura da reverse charge interno**?
7. **Come fare** in caso di **fattura da fornitore estero** in **reverse charge**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI AD EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA?

R.1. Dal **2024** vi è un **obbligo generalizzato** di **emissione** della **fattura elettronica** tra **soggetti stabiliti in Italia**. La fatturazione elettronica riguarda infatti oggi **anche i soggetti rientranti in regimi forfettari**, e si intreccia con gli **obblighi di comunicazione** delle **operazioni transfrontaliere attive e passive**.

Per le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** effettuate **tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato** – e per le relative **variazioni** – sono **emesse esclusivamente fatture elettroniche**¹³, utilizzando il Sistema di Interscambio (**SdI**) e secondo il **formato .xml**¹⁴.

Tale **obbligo** sussiste in modo **generalizzato** a prescindere dall'entità dei ricavi conseguiti o compensi percepiti, infatti, come anticipato, dal 01.01.2024 riguarda anche i **soggetti** che, **applicando il regime forfettario**¹⁵, ne erano esonerati fino al 31.12.2023, se in possesso di ricavi ridotti.



Allo stesso modo sono **obbligati** alla **fatturazione elettronica dal 01.01.2024** anche i **contribuenti in regime di vantaggio, ASD e associazioni assimilate con opzione**.

D.2. CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI AD INVIARE LA COMUNICAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE E QUALI I TERMINI DI INVIO?

R.2. I soggetti passivi **obbligati ad emettere fattura elettronica**, verso soggetti stabiliti o residenti, **trasmettono** al contempo **telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i **dati** relativi alle **operazioni**:

- ◆ **di cessione di beni e di prestazione di servizi** effettuate e ricevute,
- ◆ **verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**.

Fanno **eccezione** (e quindi **possono non essere comunicate**) le operazioni:

- ◆ per le quali **è stata emessa una bolletta doganale**,
- ◆ quelle per le quali siano state **emesse o ricevute fatture elettroniche** secondo le modalità della fatturazione elettronica¹⁶, nonché
- ◆ quelle, purché di **importo non superiore a 5.000 euro** per ogni singola operazione, relative ad **acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA** in Italia¹⁷.

OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE
operazioni con bolletta doganale
operazioni con fattura elettronica xml
acquisti beni e servizi non territorialmente rilevanti ≤ 5.000 euro

I dati sono **trasmessi telematicamente** utilizzando il **SdI** secondo il **formato xml** della fatturazione

¹³ di cui all'art. 1 del d.lgs. 127/2015.

¹⁴ di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze giunto alla versione 1.8 del 18.01.2024.

¹⁵ art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014.

¹⁶ allegato A, formato xml.

¹⁷ ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972.



elettronica. Con riferimento alle medesime operazioni:

- ◆ la **trasmissione telematica** dei dati relativi alle **operazioni svolte** nei confronti di **oggetti non stabiliti** nel territorio dello **Stato** è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- ◆ la **trasmissione telematica** dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da **oggetti non stabiliti** nel territorio dello **Stato** è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.



D.3. QUANDO LE OPERAZIONI SI CONSIDERANO EFFETTUATE AI FINI IVA?

R.3. Ai fini IVA i **termini di emissione, registrazione** e controllo delle fatture sono collegati **all'effettuazione delle operazioni**¹⁸.

CESSIONI DI BENI

Le **cessioni di beni si considerano effettuate**:

- ◆ nel momento della **stipulazione** se riguardano **beni immobili**
- ◆ e nel momento della **consegna o spedizione** se riguardano **beni mobili**.

Tuttavia, **le cessioni** i cui **effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente**, tranne:

- ◆ le vendite con riserva di proprietà;
- ◆ e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti¹⁹,

si considerano **effettuate** nel momento in cui si **producono tali effetti** e comunque, se riguardano beni mobili, **dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione**.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE E ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

Le cessioni intracomunitarie e gli **acquisti intracomunitari di beni**²⁰ si considerano effettuati **all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione** al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza.

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.

Parimenti nel caso di beni trasferiti **in dipendenza di contratti estimatori e simili**, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo

¹⁸ disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. 633/1972.

¹⁹ indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2 del D.P.R. 633/1972.

²⁰ Art. 39 del D.L. 331/1993.



operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate **all'atto del pagamento** del corrispettivo.

I prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni²¹, si considerano **effettuate al momento in cui sono rese**, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia **emessa fattura**, o sia **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'**operazione si considera effettuata**, limitatamente all'importo fatturato o pagato, **alla data della fattura o a quella del pagamento**.

In deroga al terzo e al quarto comma, le **prestazioni di servizi**²², rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7 quater e 7 quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano **effettuate** nel momento in cui sono **ultimate** ovvero, **se di carattere periodico o continuativo**, alla **data di maturazione dei corrispettivi**.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo **è pagato** in tutto o in parte il corrispettivo, **la prestazione di servizi** si intende **effettuata**, limitatamente all'importo pagato, alla **data del pagamento**. Le stesse prestazioni, **se effettuate in modo continuativo** nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano **effettuate al termine di ciascun anno solare** fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.

Le regole sull'**effettuazione** delle **operazioni** sono **riepilogate** nella tabella sottostante.

OPERAZIONE	DATA EFFETTUAZIONE	SE PRECEDENTE RILEVA
Cessione beni IT/EXTRA-UE	Consegna / Spedizione	Pagamento / Emissione fattura
Cessione beni UE	Inizio trasporto / Spedizione	Emissione fattura
Servizi IT	Pagamento	Emissione fattura
Servizi UE/Extra-UE	Ultimazione servizio	Pagamento

D.4. QUALI SONO LE REGOLE DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE?

²¹ Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo del D.P.R. 633/1972.

²² di cui all'articolo 7 ter del D.P.R. 633/1972.



R.4. Dall'effettuazione dell'operazione **decorrono i termini** per l'**emissione** della fattura. Di seguito si riepilogano i **termini di emissione delle fatture attive** ed i **tempi di registrazione**.



Secondo la regola generale²³, la **fattura immediata** deve essere emessa **entro 12 giorni dalla data in cui l'operazione si intende effettuata**²⁴.

In **deroga** alla regola generale, però:

- ◆ per le **cessioni di beni** la cui **consegna** o **spedizione risulta da documento di trasporto**, o da altro documento²⁵ idoneo a identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché per le **prestazioni di servizi individuabili** attraverso idonea documentazione, **effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto**, può essere **emessa una sola fattura**, recante il **dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di **effettuazione** delle medesime;
- ◆ per le **prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti** nel territorio di un **altro Stato membro** dell'Unione europea²⁶ la fattura è emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione** dell'operazione;
- ◆ per le **prestazioni di servizi** rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, così come le prestazioni di servizi diverse da quelle non territoriali di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito²⁷, **rese o ricevute** da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione** dell'operazione.

Inoltre, per le **cessioni di beni effettuate dal cessionario** nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa **entro il mese successivo** a quello della consegna o spedizione dei beni.

EMISSIONE FATTURA	
REGOLA GENERALE	Emissione fattura entro 12 giorni dalla effettuazione operazione
DEROGA	Emissione fattura entro il 15 del mese successivo all'effettuazione: <ul style="list-style-type: none"> ◆ operazioni con DDT ◆ servizi generici resi a clienti UE ◆ servizi resi o ricevuti da extra-UE

La **data di emissione** della **fattura elettronica** è la data riportata nel campo **"Data"** della sezione **"Dati Generali"** del **file** della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie²⁸. La **fattura elettronica scartata** dal Sdl a seguito dei controlli **si considera non emessa**.



La data riportata nel campo **"Data"** della sezione **"Dati Generali"** del file della fattura elettronica, si considera **come data di effettuazione dell'operazione**²⁹.

²³ di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972.

²⁴ determinata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972.

²⁵ avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996.

²⁶ non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972.

²⁷ art. 6, comma 6, primo periodo del D.P.R. 633/1972.

²⁸ ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972.

²⁹ Questo, in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdl, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione".



Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via Sdl non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni³⁰, **la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file** della fattura elettronica al Sistema di Interscambio³¹.



Qualora la **data di effettuazione** dell'operazione e **giorno di invio non coincidano**, i due momenti devono avere **autonoma indicazione** e valenza.

Entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione il contribuente **deve annotare le fatture emesse**.

Nella **compilazione del file xml della fattura elettronica** emessa si evidenziano i **seguenti elementi**:

- ◆ **Tipo documento** TD01 (fattura immediata) e TD24 (fattura differita);
- ◆ **Natura operazione** quando **non c'è l'Iva** (tabella sotto riportata con le principali nature);
- ◆ **Codice destinatario** (codice proprio cliente o 0000000, per esteri XXXXXXX).

NATURA OPERAZIONE	DESCRIZIONE
N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72
N2.2	non soggette - altri casi
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N.4	esenti

In occasione di **Telefisco 2024** l'Agenzia delle entrate ha precisato che nel passaggio da fatturazione analogica ad elettronica (dal 2024 per i forfettari), per le operazioni effettuate nel 2023, se il **cedente/prestatore**:

- ◆ ha spedito, o comunque variamente messo a disposizione del cessionario/committente, la fattura extra Sdl **entro il 31.12.2023**, essa poteva essere **analogica indipendentemente** dalla **data** della sua **ricezione** da parte del **cessionario/committente** che, fermi restando gli ulteriori requisiti legislativamente previsti, può portare in detrazione la relativa imposta;
- ◆ ha proceduto alla spedizione/messa a disposizione extra Sdl **dopo il 31.12.2023** – fermo restando un eventuale ravvedimento³² – *“la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”*³³.

In merito agli **obblighi** dei soggetti **forfettari**, per coloro che **prestano servizi** nei confronti di **committenti esteri** si seguono le regole dell'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972, con **Comunicazione delle operazioni transfrontaliere** allo Sdl (operazioni non soggetta ad Iva con **Natura operazione N2.1** – *“non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/1972”*).

³⁰ previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA.

³¹ Come precisato nella [circolare n. 14/E del 17.06.2019](#).

³² in base all'art. 13 del D.lgs. 472/1997.

³³ cfr. art. 1, comma 6 del D.lgs. 127/2015.





È però **diverso** il **trattamento** per le **cessioni di beni a clienti UE effettuate in regime forfettario** perché queste non sono considerate **cessioni intracomunitarie**. La fattura andrà infatti emessa con **Natura operazione N2.2** – “*non soggette altri casi*” esponendo la dicitura “*non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331*”.

D.5. QUALI SONO LE REGOLE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE RICEVUTE?

R.5. Per quanto riguarda il **ciclo passivo**, l'IVA esposta in fattura è conteggiata come **IVA a credito** (a meno di indetraibilità oggettiva o soggettiva).

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta **diviene esigibile** ed è esercitato **al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo³⁴.

Il contribuente deve **annotare** in un **apposito registro** le **fatture** e le **bollette doganali** relative ai **beni** e ai **servizi acquistati o importati** nell'esercizio dell'impresa, arte o professione³⁵:

- ◆ **anteriamente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta, e
- ◆ comunque, **entro il termine di presentazione** della **dichiarazione annuale** relativa all'**anno di ricezione** della **fattura** e con riferimento al medesimo anno.

Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il **diritto alla detrazione** dell'imposta relativa ai **documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente³⁶.



Quando **debitore d'imposta** è il **cessionario o committente in “reverse charge”**, cambiano le regole di registrazione e **la fattura deve essere integrata entro il mese di ricevimento**.³⁷

D.6. COME FARE IN CASO DI EMISSIONE DI FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO?

R.6. Per le **operazioni nazionali** assoggettate a **reverse charge**, l'integrazione **può avvenire manualmente** oppure, a scelta del contribuente cessionario committente, **utilizzando il TD16** – integrazione fattura da reverse charge interno, della fatturazione elettronica. In questo caso il TD16 consente anche di **assolvere in sostituzione agli obblighi di integrazione** di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972.

Le fatture emesse **senza IVA con inversione contabile** riguardano le **fattispecie proposte nella**

³⁴ ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972.

³⁵ comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972.

³⁶ art. 1 del D.P.R. 100/1998.

³⁷ La fattura, **emessa dal cedente senza addebito d'imposta**, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione «**inversione contabile**» e l'eventuale indicazione della norma, deve essere **integrata dal cessionario** con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 **entro il mese di ricevimento** ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25 (art. 17, comma 5 del D.P.R. 633/1972).



tabella seguente.

NATURA OPERAZIONE	DESCRIZIONE
N6.1	cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO
N6.3	subappalto nel settore edile
N6.4	cessione di fabbricati
N6.5	cessione di telefoni cellulari
N6.6	cessione di prodotti elettronici
N6.7	prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	operazioni settore energetico
N6.9	altri casi

Il **codice N6.9** va utilizzato nel caso di **fattura trasmessa via SDI** per **eventuali nuove tipologie di operazioni**, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il **regime dell'inversione contabile**. Tale codice **non deve essere adoperato** invece per le **prestazioni a committente UE**, per le quali bisogna ricorrere il codice N2.1.



Non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il **regime forfettario**: le fatture emesse da tali soggetti che riguardano attività normalmente soggette a reverse charge come nell'elenco precedente **mantengono la loro natura di operazioni N2.2 non rilevanti ai fini IVA**.

D.7. COME FARE IN CASO DI FATTURA DA FORNITORE ESTERO IN REVERSE CHARGE?

R.7. Le **fatture di acquisto da fornitori o prestatori esteri** possono essere **registrate in reverse charge** utilizzando gli stessi **TD17, TD18, TD19** relativi alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Questi **sostituiscono** a tutti gli effetti l'**integrazione** delle **fatture** o l'**emissione** delle **autofatture** ai fini IVA.

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972

Il **cessionario/committente trasmette** allo **Sdi** il **file .xml**, predisposto per la **Comunicazione** dei **dati delle operazioni transfrontaliere**, entro il **15° giorno del mese successivo**:

- ◆ a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra UE)



- ◆ o di **effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra UE).

Per quanto riguarda gli **acquisti di beni da fornitori UE** effettuati da contribuenti in **regime forfettario**³⁸:

- ◆ fino a 10.000 euro nell'anno solare precedente non si tratta di acquisto intracomunitario di beni ed è applicata l'Iva dal cedente
- ◆ oltre tale limite, **occorre l'iscrizione al VIES, l'integrazione della fattura ricevuta e il versamento dell'IVA** entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione.



Anche nel caso di **acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie** da parte di **contribuenti forfettari**, l'**IVA** è sempre **assolta in Italia, senza** che a tal fine il legislatore abbia fissato una **soglia minima**.

Qualora il **cedente/prestatore estero** emetta una **fattura riportante la partita IVA italiana** aperta tramite un **rappresentante fiscale o identificazione diretta**³⁹, il documento emesso **non avrà rilevanza ai fini IVA**;⁴⁰ pertanto, il cessionario committente **deve trasmettere un documento TD19** avente valore di **autofattura/integrazione**, indicando l'**identificativo estero** del cedente/prestatore.

Nell'ipotesi⁴¹ in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, riceva una **fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito**, ancorché identificato in Italia, potrà comunicare l'operazione con il **Tipo documento TD28**, utilizzabile **dal 01.02.2024**, indicando i **dati del cedente/prestatore estero**.

In via generale, il **tipo documento TD28** si utilizza al solo fine di adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015:

- ◆ sia per le operazioni con cedenti sammarinesi che hanno emesso una fattura cartacea,
- ◆ sia nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis. 1, del Dlgs 471/1997 in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, riceva una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia.

³⁸ In base all'art. 38, comma 5, lettera c) del D.L. 331/1993.

³⁹ ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/1972.

⁴⁰ [risoluzione n. 89/E del 25.08.2010](#).

⁴¹ di cui all'art. 6, comma 9-bis. 1 del D.lgs. 471/1997.



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 192000 del 12.04.2024

Individuate le **modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati** necessari ai fini dell'applicazione degli **indici sintetici di affidabilità** fiscale per il **periodo di imposta 2023** e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche.

Provvedimento 192528 del 15.04.2024

Accertate le **medie dei cambi delle valute estere del mese di marzo 2024**.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 19/E del 11 aprile 2024

Crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0"
- articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39

Risoluzione 20/E del 18 aprile 2024

Aggiornamento della cartografia catastale e dell'archivio censuario del **Catasto Terreni**. Estensione della procedura **Pregeo 10**, versione 10.6.3.

Risoluzione 21/E del 18 aprile 2024

Istituito il **codice tributo** per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali (c.d. **Flat tax incrementale**) - Articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 91 del 12.04.2024 alla n. 94 del 17.04.2024**, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di APRILE 2024](#)



SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 19.04.2024 AL 03.05.2024

Lunedì 22 aprile 2024

Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2023, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro⁴² e inferiori a 15.000 euro.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento **entro il 20 aprile** per i soggetti che **liquidano l'iva trimestralmente** (quest'anno cadendo di sabato slitta al 22 aprile), in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello polivalente.

Lunedì 22 aprile 2024

Fino alle ore 23:59 di lunedì 22 aprile 2024 sarà possibile presentare la domanda per l'accesso al contributo per gli oneri previdenziali **in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive**, con ricavi non superiori complessivamente a **euro 100.000**⁴³. Con decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani sono state definite le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo.

Il contributo è pari all'ammontare dei **contributi previdenziali versati** dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l'obbligo di denuncia e versamento, **su i compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre,**

⁴² si fa notare che il limite minimo di 1.000 euro, al superamento del quale scatta l'obbligo di invio della suddetta comunicazione, non è stato modificato dalla disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che ha previsto a partire dal 1° gennaio 2023 l'aumento da 1.000 a € 5.000 del limite previsto per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.

⁴³ previsto dall'articolo 1, comma 28 lett. c) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, correttivo della riforma dello sport 36/2021. Le ASD e le SSD ai fini della richiesta del contributo non devono avere conseguito, nell'anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell'anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro.



ottobre e novembre 2023 ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Le domande potranno essere inviate utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Giovedì **25 aprile 2024**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di marzo**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel primo trimestre 2024** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.

Martedì **30 aprile 2024**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Martedì **30 aprile 2024**

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 1° trimestre 2024**, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un



unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".

È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

Martedì **30 aprile 2024**

Gli autotrasportatori devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del D.lgs. n.504/95 **entro il 30 aprile 2024**, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel **primo trimestre 2024** (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2024.

Con Nota del 20.03.2024 n. 172030 l'Agenzia delle Dogane fornisce tutti i **chiarimenti**.

Martedì **30 aprile 2024**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a marzo 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi



di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Martedì **30 aprile 2024**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **marzo 2024** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 aprile 2024.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta, e può essere effettuato tramite:

- ◆ **pagoBollo** on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
- ◆ le Delegazioni ACI
- ◆ le Agenzie Sermetra
- ◆ i **Punti vendita Mooney**
- ◆ **Poste Italiane**, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita **Lottomatica**
- ◆ **le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)**
- ◆ **Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP** tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, **Sportelli** Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'**app IO**, cliccando **direttamente** sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

Martedì **30 aprile 2024**

Ultimo giorno utile per l'invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della **dichiarazione IVA 2024** (periodo d'imposta 2023).

Martedì **30 aprile 2024**

I soggetti obbligati ad assolvere **l'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le e-fatture)** devono eseguire il pagamento, in unica soluzione, per quelli **emessi o utilizzati nell'anno precedente** (in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).



Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 (per gli enti pubblici, F24-Ep), esclusivamente con modalità telematica.

Martedì **30 aprile 2024**

Invio telematico, esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, di **comunicazioni da parte di diversi soggetti**.

L'adempimento riguarda:

- ◆ le **banche, Sim, Poste italiane Spa, Sgr, società finanziarie, società fiduciarie** e tutti gli altri soggetti che pagano interessi o attribuiscono il pagamento di interessi alle persone fisiche residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato per la trasmissione delle relative informazioni.
- ◆ gli **uffici Marittimi** e gli uffici della Motorizzazione civile - sezione Nautica, per la trasmissione di dati e notizie relativi alle iscrizioni e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).
- ◆ **l'Ente nazionale aeronautica civile (Enac)**, per la trasmissione dei dati e delle notizie contenuti nel Registro aeronautico nazionale (Ran) relativi alle iscrizioni di aeromobili e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).
- ◆ **le circoscrizioni aeroportuali**, per la trasmissione dei dati e delle notizie riguardanti gli esercenti di aeromobili e relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).
- ◆ **i Comuni**, per la trasmissione dei dati relativi all'anno solare precedente riguardanti le denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto d'assenso comunque denominato in materia di attività edilizia relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera.



- ◆ **i gestori di servizi di pubblica utilità**, per la trasmissione dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, e dei contratti concernenti i servizi di telefonia (fissa, mobile e satellitare), stipulati con l'utenza nell'anno solare precedente.
- ◆ **le pubbliche amministrazioni** e gli enti pubblici, per la trasmissione degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, nell'anno solare precedente.
- ◆ **gli uffici pubblici**, per la trasmissione dei dati e delle notizie relativi all'anno solare precedente riguardanti gli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi.
- ◆ **gli ordini professionali** e gli altri enti e uffici obbligati alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo, per la trasmissione dei dati relativi all'anno precedente riguardanti iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
- ◆ **le imprese, gli intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni** che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati, per la trasmissione dei dati relativi all'anno precedente riguardanti gli importi liquidati, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
- ◆ **i soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani**, per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

Martedì 30 aprile 2024

Gli **enti non commerciali** che effettuano raccolte pubbliche di fondi, tra cui rientrano anche le **associazioni sportive dilettantistiche**, le **associazioni senza fini di lucro** e le **associazioni pro-loco**, devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, **apposito rendiconto**, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui **risultino le entrate e le spese** relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.



Martedì **30 aprile 2024**

Le **strutture sanitarie private** devono comunicare all'Agenda delle entrate **l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2023 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica** per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo. L'invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP disponibile sul sito dell'Agenda delle entrate.

Martedì **30 aprile 2024**

Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di **serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2)** devono comunicare all'Agenda delle entrate:

- ◆ i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti,
- ◆ i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva,
- ◆ i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.contrattalcio@pcert.agenziaentrate.it.

Martedì **30 aprile 2024**

Ultimo giorno per l'invio della richiesta di contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico. Ai sensi dell'art. 3, la domanda di ammissione ai contributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proprietario della biblioteca, fornito di firma digitale, potrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, utilizzando la piattaforma informatica <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/biblioteche-non-statali/Sportello-domande/> che sarà aperta **dalle ore 12:00 del 18 marzo alle ore 12:00 del 30 aprile 2024**. Anche se già inseriti a sistema l'anno precedente, gli utenti devono comunque ripetere la registrazione per accedere al contributo di quest'anno.



Le istanze potranno essere presentate come da D.D.G. repertorio n. 216 del 13.03.2024.

Martedì **30 aprile 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Martedì **30 aprile 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Giovedì **2 maggio 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/04/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

